



Deliberazione Esecutivo n. 31 del 29 aprile 2009

Oggetto: Affidamento incarico di collaborazione professionale al dr. Antonio Brancato quale componente della Commissione di consulenza clinico-scientifica dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare

		presente	assente
Graziano Cioni	Presidente	X	<input type="checkbox"/>
Luigi Marroni	membro	X	<input type="checkbox"/>
Stefano Marmugi	membro	X	<input type="checkbox"/>

Allegati p.i: 1

Allegati semplici:

PUBBLICATA ALL'ALBO
DAL
AL

L'Assessore Proponente:
Graziano Cioni

Ufficio Proponente:
Direttore Società della Salute
Dr. Riccardo Poli

Si esprime parere di regolarità tecnica
favorevole in ordine all'art.49 co.I T.U.E.L.

Lì 27 aprile 2009

L'Esecutivo della Società della Salute di Firenze

PREMESSO CHE:

- con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione e lo Statuto del Consorzio pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato "Società della Salute di Firenze";
- a seguito della stipula, in data 26/07/04, della Convenzione da parte degli enti costitutivi del Consorzio, con Deliberazione n.1 del 30/07/04 si è insediata la Giunta Consortile e sono stati nominati i componenti dell'Esecutivo;
- con la sottoscrizione della suddetta Convenzione, la Società della Salute di Firenze è subentrata agli enti consorziati nelle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base di loro competenza nel territorio corrispondente alla zona socio-sanitaria del Comune di Firenze;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 17.7.2006 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n. 542 del 19.7.2006, è stata prorogata fino al 31.12.2007 l'attività sperimentale del Consorzio ed è stata altresì disposta la proroga parziale dell'Accordo di Programma Comune/Azienda Sanitaria di Firenze sottoscritto in data 29.12.2000;
- in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte, da parte degli enti consorziati, le modifiche ed integrazioni alla Convenzione costitutiva, approvate con i sopra citati atti del Consiglio Comunale e dall'Azienda Sanitaria;
- con deliberazione di Giunta n. 17 del 21.11.2007, la SdS ha proposto agli enti consorziati di la proroga di 4 mesi, fino al 30 aprile 2008, della durata sperimentale della Società della Salute di Firenze; stabilendo altresì che, dopo tale data e nelle more degli adeguamenti di carattere normativo finalizzati alla revisione dell'assetto organizzativo e di governo dei servizi sociosanitari territoriali, la SdS assicurerà la continuità delle attività del Consorzio sino al termine che sarà stabilito dalla Regione toscana per conformare al nuovo assetto normativo gli atti fondamentali del Consorzio;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 77 del 10/12/2007 e del D.G. dell'Azienda Sanitaria n. 1014 del 28/12/2007 gli Enti consorziati hanno aderito alla suddetta proposta di proroga del Consorzio;

VISTA la L.R. 10 novembre 2008 n. 60 "Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e segnatamente:

- il capo III bis "Società della Salute", art. 71 bis e ss, che disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali tramite la costituzione delle Società della Salute;
- l'art. 142 bis "norme transitorie", che al comma 6 attribuisce alle Società della Salute esistenti un anno di tempo dall'entrata in vigore della legge per adeguarsi alle disposizioni del capo III bis, di cui al punto precedente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta SdS n. 18 del 22/12/2008: "Adozione dello schema di Piano Integrato di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni 2005-2007";

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta della Società della Salute n. 20 del 22 dicembre 2008 “Adeguamento dell’assetto istituzionale della SdS alla legge regionale 60/08. Proroga accordo di programma tra Comune e Azienda USL 10 di Firenze per la realizzazione in forma integrata dell’attività di integrazione socio-sanitaria”;

VISTI:

- il Dlgs. 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 7 relativo alla gestione delle risorse umane;
- la L. 24 dicembre 2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
- D.L. 25.06.2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

RICHIAMATI:

- il comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 sopracitato, come modificato anche dalla finanziaria 2008 (art. 3 c.76) e dal D.L. 112/08 (art. 46 c. 1), che stabilisce testualmente:
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a)l’oggetto deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b)l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c)la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- il comma 6 bis dell’art. 7 del D.lgs. 165/2001 che prescrive per le Amministrazioni l’obbligo di rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta SdS n. 1 del 28.01.2009 “Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali di collaborazione esterna”

VISTA la L.R. n.66 del 18/12/2008 “Istituzione del Fondo Regionale per la non autosufficienza” ed in particolare l’art. 11 relativo all’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM);

RICHIAMATI i provvedimenti del direttore SdS n. 3 del 13.02.2009 e n. 8 del 02.03.2009 relativi all’istituzione dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM);

ATTESO che, nell'ambito del progetto regionale per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente e del potenziamento dell'UVM, è emersa la necessità di istituire una Commissione di consulenza clinico-scientifica per fornire consulenza clinica e supporto professionale all'UVM, attraverso l'analisi del bisogno sulla base della casistica elaborata dall'UVM e formulazione di un progetto di intervento in base alle risorse e più in particolare:

- interventi sui singoli casi;
- studio del documentale;
- valutazione clinica;
- proposta di intervento;
- rapporto continuo con l'UVM

CONSIDERATO CHE, al fine di garantire l'ottimale funzionamento della Commissione, in relazione ai compiti da svolgere, sopraindicati, se ne prevede la seguente composizione:

- un medico internista con funzioni di coordinatore clinico;
- un medico di medicina interna, con funzioni di consulenza sui casi più complessi, in particolare quelli con problematiche neuro-cognitive;
- un medico specialista in geriatria con competenze neuro cognitive;
- un medico specialista in medicina fisica e riabilitazione.

ATTESO CHE in base ad accordi intercorsi con l'Azienda Sanitaria, questa metterà a disposizione un geriatra ed uno specialista in medicina fisica e riabilitazione;

DATO ATTO che con lettera prot. 220/D/09 del 12/03/2009, conservata agli atti, è stato richiesto alla Direzione sanitaria aziendale dell'Azienda Sanitaria di Firenze la disponibilità anche delle altre due unità di personale medico, di cui uno con funzioni di coordinatore della Commissione di supervisione clinico-scientifica e l'altro con funzioni di consulenza sui casi più complessi;

ATTESO CHE la Direzione sanitaria aziendale, con nota del 27/03/2009, conservata agli atti, ha comunicato di non avere personale medico da dedicare alle funzioni di cui sopra;

RITENUTO che ricorrono le condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001;

VISTI gli artt. 2222 e ss del codice civile relativi al contratto d'opera ;

CONSIDERATO CHE , ai sensi dell'art. 7 lett. b) del Regolamento per incarichi di collaborazione esterna di cui alla deliberazione di Giunta SdS n.1/09, soprarichiamata, si può procedere al conferimento di incarichi in via diretta, senza procedura comparativa, tra l'altro, per attività relative a prestazioni di natura culturale o scientifica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera;

ATTESO CHE , in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento SdS relativo all'affidamento di incarichi professionali di collaborazione esterna, di cui alla delibera Giunta n. 1/09, sopracitata, nella relazione al bilancio di previsione anno 2009, di cui alla deliberazione di Giunta SdS n. 8/09, è stata prevista la programmazione e la relativa quantificazione di spesa per gli incarichi di collaborazione esterna;

ACQUISITA la disponibilità del dr. Antonio Brancato, medico specialista in medicina interna, cardiologia ed endocrinologia, con pluriennale esperienza di attività clinica presso l'Azienda Ospedaliera di Careggi e di direzione della U.O. Medicina presso il presidio ospedaliero S. Andrea di Massa Marittima, attualmente in pensione, secondo quanto si evince dal curriculum, conservato agli atti, a svolgere l'incarico di componente della Commissione di supervisione clinico-scientifica per l'UVM per la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, per l'importo annuo complessivo lordo di 20.000,00€

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di contratto di collaborazione occasionale professionale, allegato quale parte integrante del presente atto;

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, I comma, del D. Lgs. 267/2000;

Con le modalità previste dagli artt. 13 e 18 dello Statuto;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa

- 1) di conferire al dr. Antonio Brancato l'incarico di componente della Commissione di consulenza clinico-scientifica per l'UVM per la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, per l'importo annuo complessivo lordo di 20.000,00€(ventimila), secondo quanto specificato nello schema di contratto, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 2) di dare atto che il costo della collaborazione di che trattasi è stato previsto nel bilancio di previsione del corrente anno, adottato con deliberazione di Giunta SdS n. 8 del 15 aprile 2009.
- 3) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove rimarrà per 10 giorni consecutivi;
- 4) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti.

Il Presidente SdS
Ass. Graziano Cioni

Il Direttore SdS
Dr. Riccardo Poli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI CONSULENZA CLINICO- SCIENTIFICA DELL'UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE

L'anno duemilanove il giorno del mese di in Firenze, Via Pietrapiana n.53

TRA

- il **Dott. Riccardo Poli**, nato a Firenze il 09 gennaio 1956, non in proprio, ma in qualità di Direttore del Consorzio Società della Salute di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio), d'ora in poi denominato "Consorzio" (C.F. 94117300486)

E

- il dr. **Antonio Brancato** nato a Ravanusa (AG) il 10.05.1941, C.F. BRN NTN 41E10 H194T, residente in Sesto Fiorentino (Fi), Via Pilade Biondi n. 21, medico specialista in medicina interna, cardiologia ed endocrinologia, in pensione da giugno 2008, designato per il conferimento dell'incarico in oggetto, d'ora in poi denominato "Collaboratore"

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 – OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente incarico consiste nello svolgimento di attività di collaborazione professionale in qualità di componente medico della Commissione di consulenza clinico-scientifica dell'UVM, con un impegno orario settimanale di circa 15-20 ore, e più in particolare:

- partecipa alle attività della Commissione;
- concorre a stabilire le modalità operative per garantire l'omogeneità degli interventi sul territorio;
- contribuisce ad individuare nuove tipologie di offerta assistenziale;
- cura la gestione della casistica complessa;
- propone nuovi strumenti di valutazione al fine di migliorare l'appropriatezza delle risposte assistenziali;
- partecipa alle verifiche periodiche degli esiti del percorso assistenziale;
- cura le relazioni con le direzioni sanitarie ospedaliere e di distretto per le dimissioni difficili

ART.2 – DURATA E NATURA DELL'INCARICO

L'incarico ha la durata di 1 anno decorrenti dalla stipula del presente atto, con facoltà di rinnovo espresso.

In ogni caso, alla scadenza del presente contratto, il Consorzio avrà diritto di utilizzare in ogni modo, forma e senza onere alcuno, il materiale frutto dell'attività esercitata dal Collaboratore nello svolgimento del presente incarico.

Il presente incarico si configura come attività di collaborazione occasionale, senza vincolo di subordinazione, disciplinata ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

ART.3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Nell'esecuzione del presente contratto, il Collaboratore agirà autonomamente e con mezzi propri, senza vincolo di subordinazione nei confronti del Consorzio.

La collaborazione sarà svolta in raccordo con gli altri componenti della Commissione, partecipando alle relative sedute, attenendosi alle direttive del Coordinatore della Commissione medesima, in relazione all'esigenza di garantire un rapporto continuativo con l'Unità di Valutazione Multidisciplinare.

Il Collaboratore assume altresì l'impegno di partecipare alle sedute ed agli incontri fissati dalla Società della Salute di Firenze, comunicati con congruo anticipo, nonché di mantenere informato il Direttore del Consorzio circa lo svolgimento della propria attività.

Il Collaboratore si impegna ad ispirare il suo operato nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede, a tutela dell'immagine, dei valori e delle finalità del Consorzio.

ART. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO.

Per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, le parti convengono un compenso forfetario onnicomprensivo annuale di 20.000,00€ (ventimila), al lordo della ritenuta d'acconto, da corrisondersi in quattro rate trimestrali, previa presentazione di idoneo rendiconto delle attività svolte.

Il corrispettivo comprende ogni tipo di spesa necessaria all'espletamento dell'incarico.

ART.5 – INCOMPATIBILITA' – RISERVATEZZA

Il Collaboratore dichiara che non esistono motivi di incompatibilità per lo svolgimento del presente incarico né saranno instaurati, durante l'espletamento dell'incarico stesso, rapporti professionali o di altra natura con soggetti terzi comunque controinteressati della Società della Salute di Firenze o che possono, comunque, nuocere all'immagine del Consorzio stesso.

Il Collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.

ART.6 – RECESSO E RISOLUZIONE

Entrambe le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo dandone preavviso all'altra parte almeno 15 giorni prima.

In caso di recesso, il Collaboratore è tenuto a consegnare al Consorzio tutta la documentazione aggiornata relativa ai rapporti ed alle relazioni intraprese nello svolgimento del presente incarico.

Il presente accordo si intende risolto di diritto nel caso di insufficiente diligenza nello svolgimento delle prestazioni da parte del Collaboratore o nel caso in cui il medesimo non osservi gli indirizzi e gli obiettivi fissati dagli organi di governo del Consorzio e concordati con il Direttore.

In caso di risoluzione, il Consorzio sarà tenuto a pagare al Collaboratore unicamente i corrispettivi e le spese sostenute per l'attività espletata sino alla data di comunicazione della risoluzione.

ART.7 – CONTROVERSIE

La Società della Salute di Firenze non risponde di eventuali obbligazioni sorte in proprio tra il Collaboratore e terzi nell'esecuzione del presente incarico.

Per eventuali controversie che dovessero sorgere relativamente al presente incarico è competente il Foro di Firenze.

ART.8 – INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), il Consorzio utilizzerà i dati personali forniti dal collaboratore ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale; tali dati potranno essere comunicati ad Amministrazioni pubbliche per adempimenti di carattere contributivo, fiscale o normativo. Il Collaboratore può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003

Il Collaboratore manifesta il suo consenso al trattamento dei dati con la sottoscrizione del presente contratto.

ART.9 - SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO– NORME DI CHIUSURA

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso e, in tal caso, le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.

Le spese di bollo sono a carico del Collaboratore.

Per quanto non disciplinato dal presente accordo, le parti fanno espresso rinvio alle norme vigenti e a quelle del Codice Civile in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore
della Società della Salute di Firenze
dr. Riccardo Poli

Il Collaboratore
dr. Antonio Brancato